

REGOLAMENTO (CEE) N. 2219/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle fibre tessili e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna⁽³⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e gli importi del settore delle fibre tessili da dividere per 1,001712 a decorrere dalla campagna 1990/1991, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90, occorre precisare la riduzione che ne deriva, in particolare per quanto riguarda i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che per la campagna 1990/1991 gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa e l'importo stabilito per il finanziamento delle misure intese ad incenti-

vare l'utilizzazione delle fibre di lino sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1358/90 del Consiglio⁽⁴⁾; che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1359/90 del Consiglio⁽⁵⁾; che il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1355/90 del Consiglio⁽⁶⁾; che il prezzo minimo del cotone non sgranato è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1356/90 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991 nel settore delle fibre tessili e ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 sono indicati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 20.⁽⁷⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 21.